



## Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura)

### Modifica del [...]

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 cultura del 14 ottobre 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 5*

<sup>5</sup> Gli aiuti finanziari sono versati fino al 30 giugno 2022. L'articolo 5 capoverso 1 lettera a non è applicabile ai danni insorti tra il 17 febbraio 2022 e il 30 giugno 2022.

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le richieste vanno presentate ai servizi competenti designati dai Cantoni entro i termini seguenti:

- a. per i danni insorti tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022: entro il 31 maggio 2022;
- b. per i danni insorti tra il 1° maggio 2022 e il 30 giugno 2022: entro il 31 luglio 2022;

<sup>1</sup> RS 442.15

*Art. 15 cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari sono versati fino al 30 giugno 2022. L'articolo 16 capoverso 1 lettera a non è applicabile ai danni insorti tra il 17 febbraio 2022 e il 30 giugno 2022.

*Art. 17 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le richieste possono essere presentate fino al 31 luglio 2022 alle associazioni mantello riconosciute dal Dipartimento federale dell'interno.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.

[...]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio  
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr